

DIRIGENZA MEDICA, VETERINARIA E SANITARIA

Requisiti per il collocamento in quiescenza

Giuseppe Torzi

Diritto soggettivo a permanere in ruolo fino al 40° anno di servizio, ma non oltre i 70 anni di età

Nel corso dell'anno 2014 potranno essere collocati in pensione i Dirigenti veterinari che sulla base delle modifiche apportate dal Decreto Monti, hanno raggiunto i 66 anni e tre mesi di età e almeno 20 anni di contribuzione (pensione di vecchiaia), oppure coloro che hanno una anzianità contributiva di 41 anni e sei mesi, se donna, o 42 anni e sei mesi, se uomo, (pensione anticipata) e se hanno un'età anagrafica superiore almeno di 62 anni. La riforma prevede la possibilità di lasciare il lavoro per accedere alla pensione anticipata anche prima di aver compiuto i 62 anni di età, fermo restando il possesso dell'anzianità contributiva (42 anni e sei mesi, se uomo e 41 anni e sei mesi, se donna), ma in tal caso viene introdotta una penalizzazione sulle anzianità contributive antecedenti al 1° gennaio 2012, pari all'1% in meno per ogni anno in meno rispetto a 62 anni di età e fino a 60 anni e 2% in meno per ogni anno in meno rispetto a 60 anni di età (tabella 1). Prima dell'entrata in vigore della riforma Monti (1 gennaio 2012) potevano accedere alla pensione, di anzianità o di vecchiaia, coloro che avevano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011 con:

- 65 anni di età;
- 61 anni di età (donne comparti pubblici);
- 40 anni di contributi (lavoratori e lavoratrici dei comparti pubblici e privati);
- quota 96 con almeno 60 anni di età compiuti e almeno 36 anni di contributi, oppure con 35 anni di contributi e almeno 61 anni di età.

Il Decreto Legge n. 101 del 2013, convertito nella Legge n. 125 del 2013 (articolo 2, commi 4 e 5), è intervenuto nuovamente sul regime di collocamento a riposo dei dipendenti pubblici. Il comma 4 recita che «L'art. 24, comma 3, primo periodo, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24». Il comma 5 prevede poi che «L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in

Tabella 1. Penalizzazione sulle anzianità contributive nel caso in cui si lasci il lavoro prima dei requisiti previsti.

Età per la pensione	Riduzione della pensione
62 anni e oltre	Nessuna
61 anni	1%
60 anni	2%
59 anni	4%
58 anni	6%
57 anni	8%

vigore del Decreto Legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione».

Con nota Dfp 0006295 del 31 gennaio 2014 il Dipartimento della Funzione pubblica, in merito a un quesito formulato da un Comune inerente l'art 2, comma 4 del DL 101/2013, convertito in Legge 125/2013, sulla applicazione del regime pensionistico previgente ai dipendenti che hanno maturato un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011, ha chiarito che: «Il dipendente che ha maturato un diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011, ma non ha ancora raggiunto l'età limite ordinamentale per la permanenza in servizio di cui all'art 4, del DPR n. 1092 del 1973, ossia

sessantacinque anni, è titolare di un diritto che può o meno decidere di esercitare. L'amministrazione, in questo caso, deve accogliere l'istanza del dipendente che faccia richiesta di essere collocato a riposo in virtù del diritto conseguito prima dei 65 anni di età. Qualora il dipendente soggetto al regime previgente non eserciti tale diritto, l'amministrazione è obbligata a collocarlo a riposo al compimento dei 65 anni di età, salvo la concessione del trattenimento in servizio per un biennio di cui all'art. 16 del D.lgs. 503/92, in

presenza dei presupposti di legge».

Per la dirigenza medica e veterinaria i limiti ordinamentali per il collocamento a riposo sono stabiliti dall'art. 22 della Legge 4 novembre 2010 n. 183 che fissa i limiti massimi di età per la permanenza



in servizio. Nello specifico, è stato stabilito che «Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti». In tal

modo, la novella del 2010, in deroga alla regola dettata dall'art. 72, comma 11, legge n. 133 del 2008 per la generalità dei pubblici dipendenti, ha reintrodotta il diritto soggettivo del dirigente medico e veterinario a permanere in ruolo, a domanda, fino al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre i 70 anni di età. Tale limite ordinamentale per il collocamento a riposo è confermato dal comma 5 dell'art. 2, D.L. 101/2013. Si ricorda, inoltre, che con nota operativa n. 56 del 22 dicembre 2010, l'INPDAP ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'età pensionabile dei dirigenti medici e del ruolo sanitario dopo l'entrata in vigore della legge 183/2010, e specificatamente per i dirigenti medici e veterinari viene definitivamente chiarito che:

1) Per servizio effettivo si intendono tutte le attività svolte sia come dirigente veterinario sia con altre mansioni o altre attività lavorative (in particolare andranno conteggiati nel servizio effettivo il servizio militare purché già valorizzato ai fini pensionistici, i servizi ricongiungibili e correlati ad altre attività lavorative, i periodi riscattati svolti all'estero o totalizzati).

Viene ribadito che non devono essere conteggiati i periodi valorizzati attraverso il riscatto di periodi non connessi con attività effettivamente resa, ma correlata a periodi di studio (laurea, specializzazione, dottorato di ricerca).

2) Con la nuova formulazione dell'articolo 15 *nonies* del D.lgs. 502/1992 (come riformulato dopo l'entrata in vigore della Legge 183/2010), eliminando ogni riferimento all'articolo 16 della Legge 503/201, non è più consentita la facoltà di permanere in servizio un biennio oltre i limiti per il collocamento a riposo, in pratica non è più previsto il 65+2.